

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 201

47° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

7 agosto 2004

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2004/C 201/01	Sentenza della Corte (seduta plenaria) 22 giugno 2004 nella causa C-42/01: Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee (Controllo comunitario delle operazioni di concentrazione tra imprese — Art. 21, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 — Tutela degli interessi legittimi da parte degli Stati membri — Competenza della Commissione)	1
2004/C 201/02	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 giugno 2004 nel procedimento C-30/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Tributário de Primeira Instância de Lisboa): Recheio-Cash & Carry SA contro Fazenda Pública/Registo Nacional de Pessoas Colectivas («Ripetizione dell'indebito — Termine di 90 giorni per proporre ricorso — Principio di effettività»)	1
2004/C 201/03	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 giugno 2004 nel procedimento C-49/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht): Heidelberger Bauchemie GmbH («Marchi — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 89/104/CEE — Segni suscettibili di costituire un marchio — Combinazioni cromatiche — Colori blu e giallo per taluni prodotti dell'edilizia»)	2
2004/C 201/04	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 giugno 2004 nella causa C-119/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica («Inadempimento di uno Stato — Artt. 3, n. 1, secondo comma, e 5, n. 2, della direttiva 91/271/CEE — Scarico di acque reflue urbane in un'area sensibile — Assenza di rete fognaria — Assenza di un trattamento più spinto del trattamento secondario previsto all'art. 4 della suddetta direttiva»)	2
2004/C 201/05	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 giugno 2004 nella causa C-212/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria («Inadempimento di uno Stato — Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE — Trasposizione insufficiente — Obbligo di prevedere, nelle normative sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, un procedimento che consenta a tutti gli offerenti esclusi di ottenere l'annullamento della decisione di aggiudicazione di un appalto»)	3

IT

2004/C 201/06	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 giugno 2004 nella causa C-278/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Berufungssenat I der Region Linz bei der Finanzlandesdirektion für Oberösterreich): Herbert Hanslbauer GmbH («Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Carne bovina — Restituzioni all'esportazione — Rimborso degli importi indebitamente percepiti — Perseguimento delle irregolarità — Art. 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Effetto diretto — Termine di prescrizione — Atto interruttivo della prescrizione»)	4
2004/C 201/07	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 24 giugno 2004 nella causa C-350/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi («Inadempimento di uno Stato — Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni — Artt. 6 e 9 della direttiva 97/66/CE — Necessità di un'individuazione precisa delle censure nel parere motivato»)	4
2004/C 201/08	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 giugno 2004 nella causa C-421/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Trasposizione incompleta»)	5
2004/C 201/09	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 22 giugno 2004 nella causa C-439/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Trasporto marittimo — Direttiva 95/21/CE — Sicurezza marittima — Controllo delle navi da parte dello Stato di approdo — Numero insufficiente di ispezioni»)	5
2004/C 201/10	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 giugno 2004 nella causa C-99/03: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/52/CE — Trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche — Omesso recepimento entro il termine prescritto»)	6
2004/C 201/11	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 giugno 2004 nella causa C-302/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/22/CE — Custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici — Mancata trasposizione nel termine prescritto»)	6
2004/C 201/12	Causa C-182/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulío tis Epikrateias (Consiglio di Stato) con decisione 3 marzo 2004, nella causa ELMEKA N.E. contro Ypourgos Oikonomikón (Ministro delle Finanze)	7
2004/C 201/13	Causa C-183/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulío tis Epikrateias (Consiglio di Stato) con decisione 3 marzo 2004, nella causa ELMEKA N.E. contro Ypourgos Oikonomikón (Ministro delle Finanze)	7
2004/C 201/14	Causa C-204/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 7 maggio 2004	7
2004/C 201/15	Causa C-217/04: Ricorso del Regno Unito contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea proposto il 24 maggio 2004	8
2004/C 201/16	Causa C-224/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Gorizia con ordinanza 7 aprile 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Azienda Agricola Bogar Roberto e Andrea e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura — AGEA nonchè Cospalat Friuli Venezia Giulia	9

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2004/C 201/17	Causa C-229/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen, con ordinanza 27 maggio 2004, nella causa Crailsheimer Volksbank eG contro Klaus Conrads, coniugi Frank Schulzke e Petra Schulzke-Lösche e Joachim Nitschke	9
2004/C 201/18	Causa C-230/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 2 giugno 2004	9
2004/C 201/19	Causa C-231/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con ordinanza 23 febbraio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Confcooperative Unione Regionale della Cooperazione FVG Federagricole e.a. e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nonchè Regione Veneto	10
2004/C 201/20	Causa C-233/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Düsseldorf, con ordinanza 5 maggio 2004, nella causa Gül Demir contro Securicor Aviation Limited Securicor Aviation (Germany) Limited e Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG	11
2004/C 201/21	Causa C-235/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 4 giugno 2004	11
2004/C 201/22	Causa C-237/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cagliari con ordinanza 14 maggio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Enirisorse SpA e Sotacarbo SpA	12
2004/C 201/23	Causa C-250/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 14 giugno 2004	12
2004/C 201/24	Causa C-251/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 14 giugno 2004	13
2004/C 201/25	Causa C-252/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 14 giugno 2004	13
2004/C 201/26	Causa C-253/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 14 giugno 2004	13
2004/C 201/27	Causa C-254/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 14 giugno 2004	14
2004/C 201/28	Causa C-258/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail di Liegi (9ª Sezione) con sentenza 7 giugno 2004, nella causa Office national de l'emploi contro Ioannis Ioannidis	14
2004/C 201/29	Causa C-262/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 23 giugno 2004.	14
2004/C 201/30	Causa C-263/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 24 giugno 2004.	15
2004/C 201/31	Causa C-276/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne con ordinanza 5 aprile 2004 nel procedimento SAS Bricorama France contro Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales – Caisse ORGANIC	15
2004/C 201/32	Cancellazione dal ruolo della causa C-258/03	15
2004/C 201/33	Cancellazione dal ruolo della causa C-382/03	15



TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2004/C 201/34	Assegnazione dei giudici alle sezioni	16
2004/C 201/35	Sentenza del Tribunale di primo grado 25 maggio 2004, nella causa T-69/03, W. contro Parlamento europeo (Funzionari — Indennità di nuova sistemazione — Nozione di residenza — Prove)	16
2004/C 201/36	Causa T-167/04: Ricorso della Asklepios Kliniken GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 maggio 2004	16
2004/C 201/37	Causa T-177/04: Ricorso della easyJet Airline Company Limited contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 maggio 2004	17
2004/C 201/38	Causa T-178/04: Ricorso della MPS Group Inc., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 17 maggio 2004	17
2004/C 201/39	Causa T-179/04: Ricorso del sig. Siegfried Krahl contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 maggio 2004	18
2004/C 201/40	Causa T-186/04: Ricorso della Spa Monopole, Compagnie Fermière de Spa, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), presentato il 25 maggio 2004	18
2004/C 201/41	Causa T-187/04: Ricorso del DJ (*) contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 19 maggio 2004	19
2004/C 201/42	Causa T-190/04: Ricorso della società Freixenet S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), presentato il 24 maggio 2004	20
2004/C 201/43	Causa T-191/04: Ricorso della MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 27 maggio 2004	20
2004/C 201/44	Causa T-194/04: Ricorso della Bavarian Lager Company contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 27 maggio 2004	21
2004/C 201/45	Causa T-202/04: Ricorso della Madaus Aktiengesellschaft contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 27 maggio 2004	22
2004/C 201/46	Causa T-207/04: Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 giugno 2004	23
2004/C 201/47	Causa T-209/04: Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 giugno 2004	24
2004/C 201/48	Causa T-210/04: Ricorso proposto il 1° giugno 2004 dal sig. Andreas Mausolf contro l'Europol	24



II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

2004/C 201/49

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 190 del 24.7.2004 25



I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(seduta plenaria)

22 giugno 2004

nella causa C-42/01: Repubblica portoghese contro
Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Controllo comunitario delle operazioni di concentrazione tra imprese — Art. 21, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 — Tutela degli interessi legittimi da parte degli Stati membri — Competenza della Commissione)

(2004/C 201/01)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-42/01, Repubblica portoghese (agenti: sig. L.I. Fernandes e sig.ra L. Duarte, assistiti dal sig. M. Mendes) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. P. Oliver e M. França), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 22 novembre 2000, C(2000) 3543 def.-PT, relativa a una procedura ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (pratica n. COMP/M.2054 – Secil/Holderbank/Cimpor), la Corte (seduta plenaria), composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, C. Gulmann, J.-P. Puissechet e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di Sezione, dai sigg. A. La Pergola e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 22 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 108 del 7.4.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

17 giugno 2004

nel procedimento C-30/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Tributário de Primeira Instância de Lisboa): Recheio-Cash & Carry SA contro Fazenda Pública/Registo Nacional de Pessoas Colectivas ⁽¹⁾

(«Ripetizione dell'indebitito — Termine di 90 giorni per proporre ricorso — Principio di effettività»)

(2004/C 201/02)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-30/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal Tributário de Primeira Instância de Lisboa (Portogallo), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Recheio – Cash & Carry SA e Fazenda Pública/Registo Nacional de Pessoas Colectivas, con l'intervento di: Ministério Público, domanda vertente sull'interpretazione del diritto comunitario in materia di ripetizione dell'indebitito, la Corte (Prima Sezione) composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. A. La Pergola e S. von Bahr (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato, il 17 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il principio di effettività del diritto comunitario non osta a che, per un'azione di ripetizione di un tributo riscosso in violazione delle sue disposizioni, si fissi un termine di decadenza di 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento volontario del detto tributo.

⁽¹⁾ GU C 97 del 20.4.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

24 giugno 2004

nel procedimento C-49/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht): Heidelberger Bauchemie GmbH⁽¹⁾

(«Marchi — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 89/104/CEE — Segni suscettibili di costituire un marchio — Combinazioni cromatiche — Colori blu e giallo per taluni prodotti dell'edilizia»)

(2004/C 201/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-49/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundespatentgericht (Germania) nel procedimento promosso dalla Heidelberger Bauchemie GmbH, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), e R. Schintgen, e dalla sig.ra N. Colneric giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 24 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Colori o combinazioni cromatiche, disegnati astrattamente e senza contorno in una domanda di registrazione, e le cui tonalità siano enunciate con riferimento a un campione di colore e precisate secondo una classificazione di colori internazionalmente riconosciuta, possono costituire un marchio ai sensi dell'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nella misura in cui:

- *sia stabilito che, nel contesto nel quale sono impiegati, colori o combinazioni cromatiche si presentano effettivamente come un segno e*
- *la domanda di registrazione comporti una disposizione sistematica che associa i colori considerati in modo predeterminato e costante.*

Anche se una combinazione cromatica soddisfa le condizioni per poter costituire un marchio ai sensi dell'art. 2 della detta direttiva, occorre anche che l'autorità competente in materia di registrazione dei marchi valuti se la combinazione richiesta soddisfi le altre condizioni previste, in particolare all'art. 3 della stessa direttiva, per essere registrata come marchio per i prodotti o servizi dell'impresa che ne richiede la registrazione. Tale esame deve prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, ivi compreso, eventualmente, l'uso che sia stato fatto del segno oggetto della richiesta di registrazione a titolo di marchio. Siffatto esame deve anche tener conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione.

⁽¹⁾ GU C 131 dell'1.6.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

24 giugno 2004

nella causa C-119/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Artt. 3, n. 1, secondo comma, e 5, n. 2, della direttiva 91/271/CEE — Scarico di acque reflue urbane in un'area sensibile — Assenza di rete fognaria — Assenza di un trattamento più spinto del trattamento secondario previsto all'art. 4 della suddetta direttiva»)

(2004/C 201/04)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-119/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Valero Jordana e M. Kostantinidis) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra E. Skandalou), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie all'installazione di una rete fognaria per le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio e non avendo sottoposto ad un trattamento più spinto del trattamento secondario le acque reflue urbane della suddetta regione prima dello scarico nell'area sensibile del golfo di Éleusis, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi

degli artt. 3, n. 1, e 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE (GU L 67, pag. 29), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puisichet e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 24 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie all'installazione di una rete fognaria per le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio e non avendo sottoposto ad un trattamento più spinto del trattamento secondario le acque reflue urbane della suddetta regione prima dello scarico nell'area sensibile del golfo di Éleusis, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE.*

2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 131 del 1.6.2002

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

24 giugno 2004

nella causa C-212/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (¹)

«Inadempimento di uno Stato — Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE — Trasposizione insufficiente — Obbligo di prevedere, nelle normative sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, un procedimento che consenta a tutti gli offerenti esclusi di ottenere l'annullamento della decisione di aggiudicazione di un appalto»

(2004/C 201/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-212/02, Commissione delle Comunità europee, (agente: sig. M. Nolin, assistito dal sig. R. Roniger) contro

Repubblica d'Austria (agenti: sig.ra C. Pesendorfer e sig. M. Fruhmann), diretta a far constatare che, nella misura in cui i Landesvergabegesetze (leggi regionali sull'aggiudicazione dei pubblici appalti) des Länder di Salisburgo, della Stiria, della Bassa-Austria e della Carinzia, non prevedono in tutti i casi un procedimento di ricorso che consente a un offerente escluso di ottenere l'annullamento della decisione di assegnazione dell'appalto, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 2, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), e della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14), la Corte (Seconda Sezione) composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore) e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 24 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *I Landesvergabegesetze (leggi regionali sull'aggiudicazione dei pubblici appalti) des Länder di Salisburgo, della Stiria, della Bassa Austria e della Carinzia, poiché non prevedono in tutti i casi un procedimento di ricorso che consente a un offerente escluso di ottenere l'annullamento della decisione di aggiudicazione dell'appalto, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 2, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, e della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.*

2) *La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.*

(¹) GU C 180 del 27.7.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

24 giugno 2004

nella causa C-278/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Berufungssenat I der Region Linz bei der Finanzlandesdirektion für Oberösterreich): Herbert Hanslbauer GmbH ⁽¹⁾

(«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Carne bovina — Restituzioni all'esportazione — Rimborso degli importi indebitamente percepiti — Perseguimento delle irregolarità — Art. 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Effetto diretto — Termine di prescrizione — Atto interruttivo della prescrizione»)

(2004/C 201/06)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-278/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Berufungssenat I der Region Linz bei der Finanzlandesdirektion für Oberösterreich (Austria) nella causa promossa da Herbert Handlbauer GmbH, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 312, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues e R. Schintgen (relatore), e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha pronunciato il 24 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 5, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, è direttamente applicabile negli Stati membri, ivi compreso nel settore della restituzione all'esportazione dei prodotti agricoli, in assenza di una normativa comunitaria settoriale che prevede un termine più breve, ma non inferiore a tre anni o di una normativa nazionale che fissa un termine più lungo.
- 2) L'art. 3, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95 va interpretato nel senso che la notifica di un controllo doganale all'impresa interessata costituisce un atto istruttorio o volto a perseguire irregolarità tale da interrompere il termine di prescrizione di cui al n. 1, primo comma, dello stesso articolo solo a condizione che le operazioni cui si riferiscono i sospetti di irregolarità siano delimitate dall'atto in termini sufficientemente precisi.

⁽¹⁾ GU C 289 del 23.11.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

24 giugno 2004

nella causa C-350/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni — Artt. 6 e 9 della direttiva 97/66/CE — Necessità di un'individuazione precisa delle censure nel parere motivato»)

(2004/C 201/07)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-350/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. Shotter e W. Wils) contro Regno dei Paesi Bassi (agente: sig.ra S. Terital), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepire nel diritto nazionale gli artt. 6 e 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (GU 1998 L 24, pag. 1), o, ad ogni modo, avendo omesso di comunicare alla Commissione tali disposizioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, A. La Pergola e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 24 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il Regno dei Paesi Bassi, avendo recepito in maniera incompleta l'art. 6 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in quanto, da un lato, l'art. 11.5, n. 1, della Wet houdende regels inzake de telecommunicatie (Telecommunicatiewet) rinvia ad un provvedimento amministrativo generale che non è stato comunicato alla Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, le disposizioni di attuazione menzionate dall'art. 11.5, n. 3, della Telecommunicatiewet non sono state comunicate alla Commissione, ed avendo recepito in maniera incompleta l'art. 9 della detta direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di quest'ultima.

- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà, oltre alle proprie spese, tre quarti delle spese della Commissione.
- 4) La Commissione sopporterà le proprie spese per la parte restante.

(¹) GU C 323 del 21.12.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

24 giugno 2004

nella causa C-421/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Trasposizione incompleta»)

(2004/C 201/08)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-421/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. X. Lewis) contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig.ra Ph. Ormond), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5), per quanto riguarda i progetti elencati nell'allegato II, punto 1, lett. b) e c), di tale direttiva, o, comunque, non avendo informato la Commissione dei suddetti provvedimenti, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di Sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 24 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il Regno Unito, non avendo adottato in Scozia e in Irlanda del Nord le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'art. 4, n. 2, della direttiva del Consi-

glio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, per quanto riguarda i progetti elencati nell'allegato II, punto 1, lett. c), della direttiva e non avendo notificato i provvedimenti adottati a tal fine in Inghilterra e in Galles, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

- 2) Il Regno Unito è condannato alle spese.

(¹) GU C 7 dell'11.1.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

22 giugno 2004

nella causa C-439/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Trasporto marittimo — Direttiva 95/21/CE — Sicurezza marittima — Controllo delle navi da parte dello Stato di approdo — Numero insufficiente di ispezioni»)

(2004/C 201/09)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-439/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. K. Simonsson e W. Wils) contro Repubblica francese (agente: sigg. G. de Bergues e P. Boussaroque), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo eseguito, ogni anno, un numero complessivo di ispezioni pari almeno al 25 % delle singole navi approdate nei suoi porti nel 1999 e nel 2000, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 giugno 1995, 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (GU L 157, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 22 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Repubblica francese, non avendo eseguito, ogni anno, un numero complessivo di ispezioni pari almeno al 25 % delle singole navi approdate nei suoi porti nel 1999 e nel 2000, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 giugno 1995, 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

(¹) GU C 19 del 25.1.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

17 giugno 2004

nella causa C-99/03: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/52/CE — Trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche — Omesso recepimento entro il termine prescritto»)

(2004/C 201/10)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-99/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Flett) contro Irlanda (agente: sig. D. O'Hagan), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 26 luglio 2000, 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU L 193, pag. 75), o, in ogni caso, non avendo comunicato le dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di Sezione, dal sig. S. von Bahr (relatore) e dalla sig.ra R. Silva de

Lapuerta, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 17 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) L'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 26 luglio 2000, 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2) L'Irlanda è condannata alle spese.

(¹) GU C 101 del 26.4.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

10 giugno 2004

nella causa C-302/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/22/CE — Custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici — Mancata trasposizione nel termine prescritto»)

(2004/C 201/11)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-302/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. van Beek e R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agente: sig. I. M. Braguglia, assistito dal sig. G. de Bellis), diretta a far constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 marzo 1999, 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (GU L 94, pag. 24), o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi incombenti in forza della detta direttiva, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e K. Lenaerts, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 10 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 marzo 1999, 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 213 del 6.9.2003.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) con decisione 3 marzo 2004, nella causa ELMEKA N.E. contro Ypourgos Oikonomikón (Ministro delle Finanze)

(Causa C-182/04)

(2004/C 201/12)

Con decisione 3 marzo 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 aprile 2004, il Symvoulio tis Epikrateias ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, nella causa dinanzi ad esso pendente tra ELMEKA N.E. e Ypourgos Oikonomikón, le seguenti questioni pregiudiziali:

Le questioni nella presente causa coincidono con quelle della causa C-181/04.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) con decisione 3 marzo 2004, nella causa ELMEKA N.E. contro Ypourgos Oikonomikón (Ministro delle Finanze)

(Causa C-183/04)

(2004/C 201/13)

Con decisione 3 marzo 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 aprile 2004, il Symvoulio tis Epikrateias ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, nella causa dinanzi ad esso pendente tra ELMEKA N.E. e Ypourgos Oikonomikón, le seguenti questioni pregiudiziali:

Le questioni nella presente causa coincidono con quelle della causa C-181/04.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 7 maggio 2004

(Causa C-204/04)

(2004/C 201/14)

Il 7 maggio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Nicola Yerrell, membro del servizio giuridico della Commissione e dal sig. Horstpeter Kreppel, magistrato presso l'Arbeitsgericht, messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione nell'ambito dello scambio con funzionari statali nazionali, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato il principio della parità di trattamento tra uomini e donne, ai sensi degli artt. 1, 2 e 5 della direttiva 76/207/CEE (¹) e del par. 4 dell'allegato della direttiva del Consiglio 97/81/CE (²), relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, per discriminazione indiretta nei confronti delle donne, che rappresentano la percentuale assolutamente maggioritaria dei dipendenti a tempo parziale, con orario inferiore alle 18 ore settimanali, nel settore dell'impiego pubblico, atteso, ai sensi del par. 14, secondo comma, del Bundespersonalvertretungsgesetz (legge federale sulla rappresentanza del personale) e delle corrispondenti disposizioni vigenti nei rispettivi Länder, che sono esclusi dall'elettorato passivo alle rappresentanze del personale:

- a) i dipendenti a tempo parziale con orario inferiore alle 18 ore settimanali nei Länder della Baviera, dell'Assia, di Berlino e di Brema;
- b) i dipendenti a tempo parziale con orario inferiore alla metà dell'orario settimanale regolare nei Länder di Mecklenburg-Pomerania occidentale, Sassonia, Turingia e Schleswig-Holstein;
- c) i dipendenti a tempo parziale con orario inferiore a un terzo dell'orario regolare settimanale nei Länder di Baden-Württemberg, Brandeburgo, Renania-Palatinato, Sachsen-Anhalt e;

d) i dipendenti a tempo parziale con orario inferiore a due quinti dell'orario settimanale regolare nel Land di Nordrhein-Westfalen;

e) i dipendenti a tempo parziale nel Land del Niedersachsen che, nell'ambito di un anno lavorativo, abbiano svolto orario ridotto inferiore alle 15 ore settimanali per una durata superiore a due mesi.

2) condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti:

L'esclusione dall'elettorato passivo agli organi di rappresentanza del personale dell'amministrazione federale nonché delle amministrazioni di quasi tutti i Länder dei dipendenti a tempo parziale con orario, di regola, inferiore alle 18 ore settimanali (in alcuni Länder il numero di ore è leggermente inferiore) costituisce una discriminazione indiretta nei confronti delle donne, atteso che queste rappresentano la percentuale assolutamente maggioritaria dei dipendenti a tempo parziale. Si tratta, quindi, di una violazione della direttiva 76/207/CEE. Inoltre tale normativa nazionale risulta incompatibile con la direttiva 97/81/CE, ai sensi della quale i dipendenti a tempo parziale non possono essere assoggettati a un trattamento più sfavorevole rispetto a quelli ad orario intero, esclusi i casi in cui il diverso trattamento risulti giustificato da motivi oggettivi.

Non sussistono peraltro motivi oggettivi che giustifichino l'esclusione dall'elettorato passivo. Infatti la più ridotta presenza di tale personale sul posto di lavoro potrebbe essere compensata da una struttura flessibile dell'orario di lavoro e da mezzi di comunicazione moderni. Una siffatta limitazione riguardante l'elettorato passivo non risulterebbe nemmeno dal Betriebsverfassungsgesetz (statuto dei lavoratori) che, nel settore del lavoro privato, contiene la disciplina dell'elettorato relativa ai Betriebsräten (consigli di azienda), i quali assolverebbero agli stessi compiti delle rappresentanze del personale nel settore pubblico. La rappresentanza dei gruppi esclusi negli organi collegiali di rappresentanza del personale sarebbe invece necessaria in considerazione dei loro specifici interessi che risulterebbero altrimenti trascurati.

⁽¹⁾ GU L 39, del 14 2 1976, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 14, del 20 1 1998, pag. 9.

Ricorso del Regno Unito contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea proposto il 24 maggio 2004

(Causa C-217/04)

(2004/C 201/15)

Il 24 maggio 2004, il Regno Unito rappresentato dal sig. Mark Bethell, in qualità di agente, e assistito da Lord Goldsmith QC, Her Majesty's Attorney General; Nicholas Paines QC e Tim

Ward, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare, il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 10 marzo 2004, n. 460, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione ⁽¹⁾;

— condannare il Parlamento europeo ed il Consiglio alle spese sostenute dal Regno Unito.

Motivi e principali argomenti

Il regolamento impugnato (regolamento (CE) n. 460/2004; in prosieguo: «il regolamento ENISA») istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (in prosieguo: l'«Agenzia») che ha il compito di fornire orientamenti, consulenza e assistenza agli Stati membri e alla comunità degli operatori economici su questioni connesse con la sicurezza delle reti e dell'informazione nell'ambito degli obiettivi del regolamento ENISA. Il Regno Unito è favorevole all'istituzione dell'Agenzia, ma fa valere che l'art. 95 CE non fornisce un fondamento normativo adeguato in tal senso. Il regolamento ENISA si occupa solo della creazione dell'Agenzia come organismo comunitario; esso stabilisce gli obiettivi e i compiti dell'Agenzia e contiene disposizioni relative alla sua gestione e organizzazione e al suo programma di lavoro; inoltre esso contiene disposizioni relative al bilancio, allo status giuridico, ai privilegi e alle immunità e alle lingue di lavoro dell'Agenzia. Le disposizioni del regolamento ENISA entrano in vigore interamente a livello del diritto istituzionale della Comunità.

Il Regno Unito sostiene che il potere legislativo conferito dall'art. 95 è un potere di armonizzare le legislazioni nazionali; non è un potere di istituire organismi comunitari o di attribuire compiti a tali organismi. Tali questioni esulano dall'ambito delle legislazioni nazionali e la normativa comunitaria che istituisce un tale organismo, o attribuisce compiti allo stesso, non può armonizzare la legge nazionale conformemente al significato dell'art. 95.

Nessuna disposizione del regolamento ENISA si avvicina, anche solo indirettamente, ad alcuna disposizione di diritto nazionale. Al contrario, all'Agenzia viene espressamente vietato di interferire con le competenze degli organismi nazionali e ai sensi dell'art. 1, n. 3, gli obiettivi e i compiti dell'Agenzia lasciano impregiudicate le competenze degli Stati membri.

Le disposizioni del regolamento ENISA non rientrano quindi nei poteri di armonizzazione conferiti al Parlamento e al Consiglio dall'art. 95 ed il solo fondamento normativo adeguato per una misura di tale tipo potrebbe essere l'art. 308 CE.

⁽¹⁾ GU L 77, del 13.03.2004, pag. 1

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Gorizia con ordinanza 7 aprile 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Azienda Agricola Bogar Roberto e Andrea e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura – AGEA nonchè Cospalat Friuli Venezia Giulia

(Causa C-224/04)

(2004/C 201/16)

Con ordinanza 7 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 28 maggio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Azienda Agricola Bogar Roberto e Andrea e Agenzia per le erogazioni in Agricoltura — AGEA nonchè Cospalat Friuli Venezia Giulia, il Tribunale di Gorizia ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

— «dovendo l'individuazione della natura giuridica dei diritti di prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari essere effettuata alla stregua delle norme di diritto comunitario che hanno istituito tali diritti e fissato le regole fondamentali per la loro applicazione (segnatamente il reg. CEE 856/84 ⁽¹⁾ del 31 marzo 1984 e il reg. 3950/92 ⁽²⁾ del 28 dicembre 1992), si chiede di accertare se l'art. 1, reg. CEE 856/84 del 31 marzo 1984 e gli artt. 1-4 debbano (o meno) essere interpretati nel senso che i diritti di prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari hanno natura di sanzioni amministrative e se il pagamento di tali diritti, da parte dei produttori, è dovuto solo nel caso in cui il superamento dei quantitativi assegnati è stato intenzionale o causato da negligenza».

⁽¹⁾ GU L 90 dell'1.4.1984, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen, con ordinanza 27 maggio 2004, nella causa Crailsheimer Volksbank eG contro Klaus Conrads, coniugi Frank Schulzke e Petra Schulzke-Lösche e Joachim Nitschke

(Causa C-229/04)

(2004/C 201/17)

Con ordinanza 27 maggio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 2 giugno 2004, lo Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Germania) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, nella causa dinanzi ad esso pendente

tra la Crailsheimer Volksbank eG, da una parte, e Klaus Conrads, coniugi Frank Schulzke e Petra Schulzke-Lösche e Joachim Nitschke, dall'altra, le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se sia compatibile con l'art. 1, n. 1, della direttiva 85/577/CEE ⁽¹⁾, subordinare i diritti del consumatore, in particolare il suo diritto di recesso, non solo alla condizione che il contratto sia stato stipulato a domicilio, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva, bensì anche ad altri criteri di imputabilità aggiuntivi, come quello del consapevole coinvolgimento di un terzo da parte del commerciante nella conclusione del contratto o quello della negligenza del commerciante con riguardo alla condotta del terzo nella stipulazione di contratti a domicilio.
2. Se sia compatibile con l'art. 5, n. 2, della direttiva 85/577/CEE il fatto che, nell'ambito di un mutuo immobiliare, il mutuatario, che abbia non solo stipulato il contratto di mutuo a domicilio, ma che, contemporaneamente e sempre a domicilio, abbia ordinato che il versamento del capitale avvenisse su un conto praticamente sottratto alla sua disponibilità, in caso di recesso sia tenuto a rimborsare al mutuante l'importo mutuato.
3. Se sia compatibile con l'art. 5, n. 2, della direttiva 85/577/CEE il fatto che, nell'ambito di un mutuo immobiliare, il mutuatario — sempreché a seguito del recesso sia tenuto a rimborsare l'importo mutuato — debba rimborsare tale importo non alle scadenze rateali pattuite nel contratto bensì immediatamente ed in un'unica soluzione.
4. Se sia compatibile con l'art. 5, n. 2, della direttiva 85/577/CEE il fatto che, nell'ambito di un mutuo immobiliare, il mutuatario — sempreché a seguito del recesso sia tenuto a rimborsare l'importo mutuato — debba anche versare gli interessi al tasso di mercato.

⁽¹⁾ GU L 372, pag. 31.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 2 giugno 2004

(Causa C-230/04)

(2004/C 201/18)

Il 2 giugno 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Rozet, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non consentendo che si tenesse conto dell'esperienza e dell'anzianità nel settore pubblico di un altro Stato membro dei cittadini comunitari inseriti nel pubblico impiego nel settore ospedaliero francese, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 39 CE e dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612⁽¹⁾, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità;
- condannare la Repubblica francese alle spese

Motivi e principali argomenti:

Gli Stati membri hanno l'obbligo di tener conto dei periodi di lavoro compiuti dai lavoratori migranti in un settore di attività comparabile in un altro Stato membro ai fini dell'accesso, della classificazione e della determinazione della loro anzianità nel pubblico impiego degli stessi alle stesse condizioni che si applicano all'anzianità e all'esperienza professionale acquisite nei loro propri sistemi. Le disposizioni francesi vigenti non consentono di tener conto dell'esperienza e dell'anzianità nel settore pubblico di un altro Stato membro dei cittadini comunitari inseriti nel pubblico impiego nel settore ospedaliero francese.

⁽¹⁾ GU L 257 del 19 ottobre 1968, pag. 2.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con ordinanza 23 febbraio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Confcooperative Unione Regionale della Cooperazione FVG Federagricole e.a. e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nonchè Regione Veneto

(Causa C-231/04)

(2004/C 201/19)

Con ordinanza 23 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 3 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Confcooperative Unione Regionale della Cooperazione FVG Federagricole e.a. e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nonchè Regione Veneto, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) «Se l'Accordo europeo istituente un'Associazione tra la Comunità Europea, gli Stati membri e la Repubblica d'Ungheria, stipulato il 16 dicembre 1991 e pubblicato in Guce L. 347 del 31.12.1993, possa costituire una base giuridica legittima, valida e sufficiente per conferire alla Comunità europea il potere di adottare l'Accordo comunitario sulla tutela delle denominazioni dei vini concluso il 29 novembre 1993⁽¹⁾, (Guce L 337 del 31.12.1993) tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria; e ciò anche con riferimento a quanto previsto all'art. 65, part. 1, alla dichiarazione comune n. 13 e all'Allegato XIII (punti 3, 4 e 5) dell'Accordo europeo del 1991 circa l'eventuale riserva di sovranità e competenza dei singoli Stati in materia di denominazioni geografiche nazionali riferite ai propri prodotti agroalimentari, compresi i prodotti vitivinicoli, escludendo qualsiasi trasferimento di sovranità e competenza in tale materia alla Comunità Europea.

2) Se l'Accordo comunitario sulla tutela delle denominazioni dei vini, concluso il 29 novembre 1993 tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria (Guce L 337/1993), disciplinando la tutela delle denominazioni geografiche rientranti nella materia della proprietà industriale e commerciale, anche alla luce di quanto affermato nel Parere n. 1/94 della Corte di giustizia della Comunità europea, in ordine alla competenza esclusiva della CE, debba essere dichiarato invalido ed inefficace per l'ordinamento comunitario, considerato che non risulta ratificato l'Accordo medesimo da parte dei singoli Stati membri della Comunità europea.

3) Nel caso in cui si dovesse considerare legittimo ed applicabile nel suo complesso l'Accordo comunitario del 1993 (Guce L 337/93), se il divieto di utilizzare in Italia dopo il 2007 la denominazione "Tocai", che si ricava dalle lettere scambiate fra le parti a conclusione dell'Accordo medesimo (e ad esso allegate) debba ritenersi invalido ed inefficace perché in contrasto con la disciplina delle denominazioni omonime stabilito dallo stesso Accordo del 1993 (cfr. art. 4, par. 5 e Protocollo allegato all'Accordo).

4) Se la Seconda Dichiarazione Comune allegata all'Accordo del 1993 (Guce L 337/1993), da cui si deduce che le parti contraenti non erano al corrente, al momento dei negoziati, dell'esistenza di denominazioni omonime relative ai vini europei ed ungheresi debba essere considerata una rappresentazione sicuramente errata della realtà (visto che le denominazioni italiane ed ungheresi riferite ai vini "Tocai" esistevano e convivevano da secoli, erano state ufficialmente riconosciute nel 1948 in un Accordo tra l'Italia e l'Ungheria ed erano entrate da ultimo nella normativa comunitaria) così da costituire una causa di nullità della parte dell'Accordo del 1993 da cui deriva il divieto di utilizzare in Italia la denominazione Tocai, sulla base dell'art. 48 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati.

- 5) Se alla luce dell'art. 59 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, l'Accordo TRIP'S sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (GU L 336 del 21 novembre 1994) concluso nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC-WTO) ed entrato in vigore il 1° gennaio 1996 e quindi successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo comunitario del 1993 (Guce L. 337/1994), debba essere interpretato nel senso che le sue disposizioni, riferite alla disciplina delle denominazioni omonime dei vini, si applicano al posto di quelle dell'Accordo comunitario del 1993 in caso di incompatibilità tra le medesime considerata l'identità delle parti dei due accordi.
- 6) Se gli artt. 22 — 24 della Sezione Terza dell'Allegato C del Trattato istitutivo dell'OMC (WTO) contenente l'Accordo TRIP'S (Guce L. 336/1994), entrato in vigore il 1° gennaio 1996, in presenza di due denominazioni omonime riferite ai vini, prodotti in due diversi Paesi aderenti all'Accordo TRIP'S (tanto se l'omonimia riguarda due denominazioni geografiche usate in entrambi i Paesi aderenti all'Accordo quanto se riguarda una denominazione geografica di un Paese aderente e l'omonima denominazione riferita ad un vitigno tradizionalmente coltivato nell'altro Paese aderente) debbano essere interpretati nel senso che entrambe le denominazioni possono continuare ad essere utilizzate in futuro purché siano state usate in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno 10 anni prima del 15 aprile 1994 (art. 24 parag. 4) e ciascuna denominazione indichi chiaramente il Paese o la regione o la zona da cui proviene il vino tutelato in modo da non ingannare i consumatori».
- 1) Se in caso di esame della sussistenza di un trasferimento di impresa ai sensi dell'art. 1 della direttiva 2001/23/CE ⁽¹⁾ — indipendentemente dalla questione dei rapporti di proprietà — in caso di una riaggiudicazione di un contratto, nell'ambito di una considerazione complessiva, sia condizione per l'accertamento del trasferimento dei mezzi di impresa dall'appaltatore originario al nuovo appaltatore il fatto che all'avente diritto vengano ceduti i mezzi d'impresa per la sua gestione economica autonoma. Se per affermare che vi sia stata trasmissione dei mezzi d'impresa sia quindi necessario che all'appaltatore sia conferito il potere di decidere sul tipo e sulle modalità dell'uso dei mezzi di impresa in funzione del proprio interesse economico. Se pertanto si debba distinguere a seconda che l'appaltatore svolga la prestazione di servizi «su» o «con» i mezzi di impresa del committente.
- 2) Qualora la Corte di giustizia risolva affermativamente la questione n. 1:
- a) se sia esclusa un'attribuzione dei mezzi di esercizio per la gestione economica autonoma se questi vengono posti a disposizione dell'appaltatore solo in uso da parte del committente e la loro manutenzione, compresi i costi ad essa connessi, viene assunta dal committente;
- b) se sussista un uso per la gestione economica autonoma da parte dell'appaltatore se, nell'ambito dei controlli dei passeggeri negli aeroporti, l'appaltatore per questi usa il metal detector a forma di porta, i metal detector manuali e gli apparecchi radioscopici posti a disposizione dal committente.

⁽¹⁾ Leggere il 23 novembre 1993.

⁽¹⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Düsseldorf, con ordinanza 5 maggio 2004, nella causa Gül Demir contro Securicor Aviation Limited Securicor Aviation (Germany) Limited e Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG

(Causa C-233/04)

(2004/C 201/20)

Con ordinanza 5 maggio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 giugno 2004, nella causa Gül Demir contro Securicor Aviation Limited Securicor Aviation (Germany) Limited e Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG, l'Arbeitsgericht Düsseldorf ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 4 giugno 2004

(Causa C-235/04)

(2004/C 201/21)

Il 4 giugno 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e G. Valero Jordana, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo classificato come zone di protezione speciale per gli uccelli sufficienti territori per numero e superficie come per offrire una protezione a tutte le specie di uccelli elencate nell'allegato I della direttiva così come alle specie migratorie non menzionate nel suddetto allegato I, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1989, 79/408/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽¹⁾;
- 2) condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti:

L'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE impone agli Stati membri l'obbligo specifico di classificare i territori come «zone di protezione speciale per gli uccelli» per la conservazione effettiva delle specie elencate nell'allegato I della detta direttiva e delle altre specie migratorie il cui arrivo è regolare, al fine di garantire la loro sopravvivenza e la loro riproduzione nella loro area di distribuzione. Quest'obbligo riguarda, come minimo, tutti i territori più adeguati, quanto al loro numero e alla loro superficie, per la conservazione delle specie interessate, tenendo conto delle loro necessità di protezione. Il numero sufficiente di zone di protezione speciale per gli uccelli viene determinato in base all'obiettivo perseguito.

Gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità per determinare i territori che meglio rispondono alle esigenze elencate nell'art. 4 della direttiva, ma devono basare la loro valutazione esclusivamente su criteri scientifico-ornitologici. Nel caso della Spagna, l'inventario delle zone importanti per gli uccelli (important bird areas IBA) elaborato dalla Sociedad Española de Ornitología (società spagnola di ornitologia) nel 1998 (inventario SEO/Birdlife 98) contiene le informazioni più documentate e precise tra quelle disponibili per la definizione dei territori più adeguati per la conservazione e, in particolare, per la sopravvivenza e la riproduzione delle specie importanti. Detto inventario si basa su criteri ornitologici equilibrati che consentono di indicare quali siano i luoghi più convenienti per garantire la conservazione di tutte le specie contemplate nell'allegato I e delle altre specie migratorie, e individua le zone prioritarie di conservazione degli uccelli in Spagna.

Il raffronto dei dati dell'inventario SEO/Birdlife 98 con le zone di protezione speciale per gli uccelli designate dal Regno di Spagna, sia per quanto riguarda tutto il territorio spagnolo sia mediante un'analisi più particolareggiata effettuata dalle Comunità autonome, consente di dedurre che il numero e la superficie dei territori classificati zone di protezione speciale per gli uccelli sono inferiori a quelli indicati dalla prova scientifica come i più adatti per offrire una protezione adeguata degli uccelli di cui all'art. 4 della direttiva.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cagliari con ordinanza 14 maggio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Enirisorse SpA e Sotacarbo SpA

(Causa C-237/04)

(2004/C 201/22)

Con ordinanza 14 maggio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 7 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Enirisorse SpA e Sotacarbo SpA, il Tribunale di Cagliari ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) se la norma di cui all'art. 33 L. 240/02 ha integrato un aiuto di stato incompatibile ai sensi dell'art. 87 del Trattato in favore della SOTACARBO SpA, ed inoltre attuato illegalmente, in quanto non notificato ai sensi dell'art. 88 del Trattato, par. 3;
- b) se la citata normativa è in contrasto con le regole di cui agli artt. 43, 44, 48, 49 e ss. del Trattato, in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 14 giugno 2004

(Causa C-250/04)

(2004/C 201/23)

Il 14 giugno 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Georgios Zavvos e Michael Shotter, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE⁽¹⁾, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni di cui si tratta alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 24 luglio 2003.

(¹) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 14 giugno 2004

(Causa C-251/04)

(2004/C 201/24)

Il 14 giugno 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Georgios Zavvos e Knut Simonsson, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, permettendo solo alle navi battenti bandiera greca di fornire servizi di rimorchio in alto mare è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577 (¹), concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo);
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La normativa vigente nella Repubblica ellenica è in contrasto con l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3577/92.

(¹) GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 14 giugno 2004

(Causa C-252/04)

(2004/C 201/25)

Il 14 giugno 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Giorgios Zavvos e Michael Shotter, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE (¹), relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 24 luglio 2003.

(¹) GU L 108 del 24.04.2002, pag. 33.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 14 giugno 2004

(Causa C-253/04)

(2004/C 201/26)

Il 14 giugno 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Georgios Zavvos e Michael Shotter, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE (¹), che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 24 luglio 2003.

(¹) GU L 108 del 24.04.2002, pag. 21.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 14 giugno 2004

(Causa C-254/04)

(2004/C 201/27)

Il 14 giugno 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Giorgios Zavvos e Michael Shotter, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CEE⁽¹⁾, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 24 luglio 2003.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.04.2002, pag. 21.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail di Liegi (9ª Sezione) con sentenza 7 giugno 2004, nella causa Office national de l'emploi contro Ioannis Ioannidis

(Causa C-258/04)

(2004/C 201/28)

Con sentenza 7 giugno 2004 nella causa Office national de l'emploi contro Ioannis Ioannidis, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 giugno 2004, la Cour du travail di Liegi (9ª Sezione) ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di pronuncia pregiudiziale.

Il detto giudice chiede alla Corte di giustizia di statuire sul seguente quesito:

Se il diritto comunitario (e segnatamente gli artt. 12 CE, 17 CE e 18 CE) osti a che la normativa di uno Stato membro (quale quella belga di cui al regio decreto 25 novembre 1991, recante norme in materia di disoccupazione), nel riconoscere alle persone in cerca di impiego di età inferiore in linea di principio a 30 anni indennità cosiddette di disoccupazione giovanile sulla base degli studi secondari compiuti, imponga a quelle tra tali persone che siano cittadini di altri Stati membri – in termini

uguali a quelli previsti per i cittadini nazionali – la condizione secondo cui tali indennità vengono concesse solo se gli studi richiesti siano stati terminati in un istituto di insegnamento organizzato, sovvenzionato o riconosciuto da una delle tre comunità nazionali [come previsto dal suddetto regio decreto, all'art. 36, n. 1, primo comma, punto 2, lett. a)], sicché le indennità di disoccupazione giovanile di cui trattasi vengano rifiutate ad un giovane in cerca di occupazione che, senza essere membro della famiglia di un lavoratore migrante, sia però cittadino di un altro Stato membro nel quale egli, prima di circolare nel territorio dell'Unione, aveva proseguito ed ultimato studi secondari, riconosciuti equivalenti ai prescritti studi dalle autorità dello Stato in cui viene chiesto il beneficio delle dette indennità.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 23 giugno 2004.

(Causa C-262/04)

(2004/C 201/29)

Il 23 giugno 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Walter Mölls e dalla sig.ra Karolina Mojzesowicz, membri del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 9 della direttiva della Commissione 16 dicembre 2002, 2002/77/CE⁽¹⁾, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica in quanto non ha comunicato alla Commissione tutte le informazioni necessarie affinché essa possa confermare che sono state osservate le disposizioni della direttiva;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Secondo l'art. 9 della direttiva della Commissione 2002/77/CE, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione entro il 24 luglio 2003 tutte le informazioni necessarie affinché essa possa confermare che hanno ottemperato alle disposizioni di detta direttiva. Tale termine scaduto senza che la Repubblica federale di Germania abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall'art. 9.

⁽¹⁾ GU L 249, pag. 21.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 24 giugno 2004.

Causa C-263/04

(2004/C 201/30)

Il 24 giugno 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. Gippini Fournier e dalla sig.ra K. Mojzesowicz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che, omettendo di comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie affinché la Commissione possa confermare che ha ottemperato alle disposizioni della direttiva 2002/77/CE⁽¹⁾, la Francia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 9 della detta direttiva;
2. condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 9 della direttiva 2002/77/CE obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione, entro il 24 luglio 2003, tutte le informazioni necessarie affinché la Commissione possa confermare che hanno ottemperato alle disposizioni della presente direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249, pag. 21).

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne con ordinanza 5 aprile 2004 nel procedimento SAS Bricorama France contro Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Professions Industrielles et Commerciales – Caisse ORGANIC

(Causa C-276/04)

(2004/C 201/31)

Con ordinanza 5 aprile 2004 nel procedimento SAS Bricorama France contro Caisse Nationale de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Non-Salariés des Profes-

sions Industrielles et Commerciales – Caisse ORGANIC, pervenuta in cancelleria il 29 giugno 2004, il Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente domanda di pronuncia pregiudiziale:

Il Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione se l'art. 87 CE dev'essere interpretato nel senso che i contributi pubblici versati dalla Francia nell'ambito del Comité Professionnel de la Distribution des Carburants (Comitato professionale per la distribuzione dei carburanti; «CPDC»), del Fonds d'Intervention pour la Sauvegarde de l'Artisanat et du Commerce (fondo d'intervento per la salvaguardia dell'artigianato e del commercio; «FISAC»), dell'indennità di cessazione attività per gli artigiani e i commercianti e della dotazione ai regimi di assicurazione vecchiaia dei lavoratori autonomi delle professioni industriali e commerciali, nonché a quello dei lavoratori autonomi delle professioni artigianali, costituiscano regimi di aiuti di Stato.

Cancellazione dal ruolo della causa C-258/03⁽¹⁾

(2004/C 201/32)

Con ordinanza 17 maggio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-258/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

⁽¹⁾ GU C 213 del 6.9.2003.

Cancellazione dal ruolo della causa C-382/03⁽¹⁾

(2004/C 201/33)

Con ordinanza 11 maggio 2004 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-382/03: (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court, Dublino): Ryanair Ltd contro Aer Rianta cpt.

⁽¹⁾ GU C 275 del 15.11.2003.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Assegnazione dei giudici alle sezioni

(2004/C 201/34)

Nel corso della sua conferenza plenaria dell'8 luglio 2004, il Tribunale ha deciso, in seguito all'assunzione delle funzioni del giudice sig.ra Trstenjak, di modificare nei seguenti termini la decisione della conferenza plenaria del 13 maggio 2004 sull'assegnazione dei giudici alle sezioni:

Per il periodo compreso tra l'8 luglio 2004 ed il 31 agosto 2004 sono assegnati

alla prima sezione, composta di tre giudici:

il sig. Vesterdorf, presidente, il sig. Mengozzi, le sig.re Martins Ribeiro, Labucka e Trstenjak, giudici;

alla prima sezione ampliata, composta di cinque giudici:

il sig. Vesterdorf, presidente, il sig. Mengozzi, le sig.re Martins Ribeiro, Labucka e Trstenjak, giudici;

Per le cause in cui, prima dell'8 luglio 2004, è stata conclusa la fase scritta del procedimento ed è stata fissata o svolta un'udienza per la fase orale, la prima sezione composta di tre giudici e la prima sezione ampliata composta di cinque giudici continueranno a riunirsi nella composizione precedente per la fase orale, la deliberazione e la sentenza.

Sentenza del Tribunale di primo grado

25 maggio 2004,

nella causa T-69/03, W. contro Parlamento europeo ⁽¹⁾

(Funzionari — Indennità di nuova sistemazione — Nozione di residenza — Prove)

(2004/C 201/35)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-69/03, W., ex-dipendente di ruolo del Parlamento europeo, residente in Folkestone (Regno Unito), rappresentato dall'avv. P. Goergen, contro il Parlamento europeo (agenti: sig. J. de Wachter e sig.ra L. Knudsen), avente ad oggetto, principalmente, la domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo 3 giugno 2002 con cui veniva negato al ricor-

rente il beneficio dell'indennità di nuova sistemazione, il Tribunale, composto dal sig. J. D. Cooke, giudice unico; cancelliere: M. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 25 maggio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

_____ ⁽¹⁾ G.U. C 101 del 26.04.03

Ricorso della Asklepios Kliniken GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 maggio 2004

(Causa T-167/04)

(2004/C 201/36)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 13 maggio 2004, la Asklepios Kliniken GmbH, con sede in Königstein-Falkenstein (Germania), rappresentata dal sig. K. Füller, Rechtsanwalt, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 88 CE nonché degli artt. 10, n. 1, e 13, n. 1, della direttiva (CE) 659/1999, non avendo adottato alcuna decisione ai sensi dell'art. 4, nn. 2, 3 e 4, della direttiva (CE) n. 659/1999 in relazione alla denuncia presentata dalla ricorrente con lettera del 20 gennaio 2003.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una società di diritto privato, di proprietà esclusivamente privata, specializzata nella gestione di ospedali. Essa cerca di ottenere dal gennaio 2003 l'adozione di una decisione della Commissione ai sensi dell'art. 4, nn. 2, 3 e 4, della direttiva (CE) 659/1999 in relazione ad una presunta concessione di aiuti a favore di ospedali del settore pubblico della Repubblica federale di Germania.

La ricorrente afferma che gli ospedali del settore privato devono essere finanziati essenzialmente mediante le retribuzioni ad essi garantite dai contratti di fornitura conclusi con le casse mutue competenti e le loro federazioni nazionali ed eventualmente con le sovvenzioni dirette destinate alle costruzioni di ospedali concesse sulla base del piano di finanziamento degli ospedali esistenti nei rispettivi Länder. Invece, gli ospedali del settore pubblico possono fare affidamento sul fatto che le perdite di gestione da essi spesso subite siano coperte regolarmente dal gestore pubblico competente. Secondo la ricorrente, tali prestazioni costituiscono aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, che sarebbero soggetti all'obbligo di notificazione in virtù dell'art. 88, n. 3 CE, e sarebbero incompatibili con il mercato comune.

La ricorrente sostiene inoltre che il ricorso è fondato in quanto la Commissione sarebbe rimasta inattiva a dispetto dell'obbligo di agire esistente nel momento della richiesta.

Ricorso della easyJet Airline Company Limited contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 maggio 2004

(Causa T-177/04)

(2004/C 201/37)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 14 maggio 2004, la easyJet Airline Company Limited, con sede in Luton (Regno Unito), rappresentata dai sigg. J. Cook, S. Dolan e J. Parker, solicitors, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 11 febbraio 2004 (Caso n. IV/M.3280 — AIR FRANCE/KLM) che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione, a determinate condizioni, ai sensi degli artt. 6, n. 1, lett. b), e 6, n. 2, del regolamento del Consiglio (CEE) n. 4064/89 ⁽¹⁾,
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nella decisione impugnata la Commissione ha concluso che la fusione tra le compagnie Air France e Klm avrebbe condotto alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante su un totale di 14 rotte aeree da città a città. Tuttavia, la Commissione ha dichiarato la concentrazione compatibile con il mercato comune solo a condizione che le parti rispettino gli accordi assunti.

La ricorrente, a sua volta una compagnia aerea, chiede l'annullamento di tale decisione invocando diversi errori manifesti di valutazione commessi dalla Commissione. In particolare

sostiene che la Commissione non ha considerato correttamente i seguenti elementi:

- l'aumento della posizione dominante dell'entità oggetto di fusione su rotte in cui non vi era sovrapposizione tra Air France e Klm;
- se la fusione creasse o rafforzasse una posizione dominante sul mercato dell'acquisto di servizi aeroportuali;
- gli effetti della fusione sulla concorrenza potenziale.

Sostiene, inoltre, che la Commissione non ha adeguatamente giustificato la sua conclusione secondo cui gli aeroporti «Charles de Gaulle» e «Orly» di Parigi erano sostituibili. Infine, considera che gli impegni delle parti erano manifestamente inadeguati a ripristinare una situazione di effettiva concorrenza in mercati in cui erano sorte concentrazioni dominanti e che la Commissione, nell'accettarli, ha commesso un errore di valutazione.

⁽¹⁾ GU 1990, L 257, pag. 13.

Ricorso della MPS Group Inc., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 17 maggio 2004

(Causa T-178/04)

(2004/C 201/38)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 17 maggio 2004 la MPS Group Inc., con sede in Jacksonville, Florida, USA, rappresentata dai sigg. K. O'Rourke e P. Kavanaugh, solicitors, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

Ulteriore parte in causa dinanzi alla commissione di ricorso era la Modis-Distribuição Centralizada SA.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Quarta commissione di ricorso dell'UAMI 4 febbraio 2004 nella parte in cui accoglie l'opposizione n. B000170599 in relazione ai seguenti servizi rientranti nella classe 35: «Servizi di agenzie di collocamento; consulenza in materia d'assunzione; servizi di preparazione di fogli paga; servizi di registrazione del tempo; fornitura di personale a tempo determinato e a tempo indeterminato»
- in via subordinata, annullare la decisione nella parte in cui riguarda i seguenti servizi rientranti nella classe 35: «Servizi di agenzie di collocamento; consulenza in materia d'assunzione; fornitura di personale a tempo determinato e a tempo indeterminato».

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario	MPS Group Inc.
Marchio comunitario in oggetto:	Domanda di marchio comunitario n. 778795 «MODIS» per servizi rientranti nelle classi 35 (Servizi di agenzie di collocamento; consulenza in materia d'assunzione; servizi di preparazione di fogli paga ...), 41 (Servizi di formazione) e 42 (Test psicometrici)
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:	Modis Distribuição Centralizada SA
Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:	Marchio portoghese «MODIS» per servizi rientranti nella classe 35 (pubblicità, gestione aziendale e amministrazione aziendale)
Decisione della divisione d'opposizione:	Rigetto della domanda di marchio comunitario per le classi 35 e 41 e accoglimento della domanda per la classe 42
Decisione della commissione di ricorso:	Annullamento della decisione della divisione d'opposizione nella parte in cui accoglie l'opposizione in relazione ai servizi rientranti nella classe 41 per cui è stata presentata domanda, remissione del procedimento all'esaminatore e rigetto del ricorso per il resto
Motivi del ricorso:	Violazione dell'art. 8, n. 1, lett a), e dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 ⁽¹⁾ , sul marchio comunitario, per aver dichiarato che i servizi interessati erano simili

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso del sig. Siegfried Krahl contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 maggio 2004

(Causa T-179/04)

(2004/C 201/39)

(Lingua processuale: il francese)

Il 17 maggio 2004 il sig. Siegfried Krahl, residente in Zagabria (Croazia), rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione di procedere alla ripetizione delle indennità giornaliere pagate al ricorrente per il periodo in cui gli è stato messo a disposizione un alloggio temporaneo;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente, dipendente della Commissione, è entrato in servizio presso la delegazione della Commissione in Zagabria il 2 febbraio 2002 e si è insediato fino al 19 settembre 2002 in un alloggio messo a disposizione dalla Commissione. Con la decisione impugnata, la Commissione ha deciso di procedere alla ripetizione delle indennità giornaliere versate al ricorrente durante il periodo summenzionato, per la ragione che quest'ultimo non vi aveva diritto, essendo alloggiato in un appartamento messo a disposizione dalla Commissione.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 10 dell'allegato VII dello Statuto. Egli sostiene che la Commissione avrebbe messo a sua disposizione l'alloggio di cui trattasi solo in via provvisoria e precaria, il che non osterebbe alla riscossione delle indennità giornaliere. Inoltre, egli deduce la violazione del principio del legittimo affidamento, facendo valere che la Commissione gli avrebbe fornito garanzie precise riguardo al pagamento delle indennità giornaliere durante il suo alloggio presso l'appartamento di cui trattasi.

Ricorso della Spa Monopole, Compagnie Fermière de Spa, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), presentato il 25 maggio 2004

(Causa T-186/04)

(2004/C 201/40)

(Lingua processuale: il francese)

Il 25 maggio 2004 la società Spa Monopole, Compagnie Fermière de Spa, con sede in Spa (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Laurent de Brouwer, Emmanuel Cornu, Eric De Gryse e Donatienne Moreau, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La Spaform Limited era anche parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 25 febbraio 2004 (procedimento R 0827/2002-4) di rigetto del ricorso della ricorrente contro la decisione della divisione d'opposizione che ha respinto l'opposizione proposta dalla ricorrente contro la registrazione del marchio denominativo «SPAFORM» per prodotti rientranti nelle classi 7, 9 e 11,
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente: Spaform Limited

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione: Marchio denominativo «SPAFORM» — domanda n. 609 776, depositata per prodotti rientranti nelle classi 7 (pompe ecc.), 9 (apparecchi e strumenti per la misurazione della pressione) e 11 (vasche da bagno a vortice)

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: La ricorrente

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: Marchio nazionale SPA per prodotti di cui alla classe 32 (acque minerali ecc.)

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso: Violazione dell'art. 18, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95⁽¹⁾. In base a tale articolo, la divisione d'opposizione ha ritenuto che le informazioni di cui l'UAMI disponeva alla scadenza del termine di opposizione non permettessero di individuare il marchio anteriore invocato. La ricorrente mette in discussione tale conclusione

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

Ricorso del DJ (*) contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 19 maggio 2004

(Causa T-187/04)

(2004/C 201/41)

(Lingua processuale: il francese)

Il 19 maggio 2004 DJ (*), rappresentato dall'avv. Carlos Mourato, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo

grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione 22 luglio 2003 del compilatore d'appello relativamente al rapporto informativo del ricorrente per il periodo intercorrente tra il 14 luglio 2001 ed il 31 dicembre 2002;

— annullare la decisione implicita 20 febbraio 2004 dell'APN recante risposta negativa al reclamo del ricorrente;

— condannare la convenuta alle spese del giudizio nonché alle spese indispensabili per la causa, costituite, in particolare, dalle spese di elezione di domicilio, di viaggio, di soggiorno agli onorari d' avvocato.

Motivi e principali argomenti:

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce innanzi tutto una serie di violazioni delle norme relative alla procedura di valutazione e delle disposizioni di attuazione dell'art. 43 dello Statuto, ossia:

— il fatto che un altro dipendente avrebbe dovuto essere il suo compilatore in quanto suo superiore gerarchico era tale dipendente e non il compilatore che figura nel rapporto contestato,

— l'assenza di consultazione dei suoi precedenti superiori,

— la natura tardiva del secondo colloquio nonché il parere del compilatore d'appello,

— la nomina pretesa come irregolare del presidente del Comitato paritetico di valutazione.

Il ricorrente deduce anche la violazione del principio d'indipendenza dei controllori interni poiché uno dei membri del Comitato paritetico di valutazione apparteneva ad una Direzione generale controllata dal ricorrente ed il compilatore d'appello del ricorrente era il Segretario generale di Commissione che poteva a sua volta essere controllato. Il ricorrente fa valere che a fronte di tale situazione, era il vice-presidente incaricato della riforma della Commissione a dover essere il suo compilatore d'appello. Infine, il ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di motivazione, del principio di parità di trattamento nonché taluni errori manifesti di valutazione commessi dal compilatore.

Ricorso della società Freixenet S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), presentato il 24 maggio 2004

(Causa T-190/04)

(2004/C 201/42)

(Lingua processuale: il francese)

Il 24 maggio 2004 la società Freixenet S.A., con sede in Sant Sadurní d'Anoia (Spagna), rappresentata dagli avv.ti Fernand de Visscher, Emmanuel Cornu, Eric De Gryse e Donatienne Moreau, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 11 febbraio 2004 (procedimento R 97/2001-4) e statuire che la domanda di marchio comunitario n. 32532 venga pubblicata conformemente all'art. 40 del regolamento n. 40/94;
- in via subordinata, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 11 febbraio 2004 (procedimento R 97/2001-4);
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente:	La ricorrente
Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:	Marchio tridimensionale consistente nella forma di una bottiglia bianca di vetro smerigliato (domanda n. 32532)
Prodotti o servizi:	Prodotti rientranti nella classe 33 (spumanti)
Decisione della divisione d'esame:	Rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso
Motivi di ricorso:	Violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94, in quanto la decisione della Commissione di ricorso sarebbe fondata su un certo numero di fatti sui quali la ricorrente non sarebbe stata in grado di presentare le sue osservazioni, nonché dell'art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, dello stesso testo, in quanto il marchio di cui trattasi sarebbe certamente dotato di un potere intrinseco.

Ricorso della MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 27 maggio 2004

(Causa T-191/04)

(2004/C 201/43)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 27 maggio 2004 la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dal sig. R. Kaase, lawyer, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

Ulteriore parte in causa dinanzi alla commissione di ricorso era la Tesco Stores Limited.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Prima commissione di ricorso dell'UAMI 23 marzo 2004 nel procedimento R 486/2003-1;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario	MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG
Marchio comunitario in oggetto:	Il marchio figurativo «METRO» per prodotti su cui non verte il presente procedimento (Domanda n. 779116)
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:	Tesco Stores Limited

Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione:

Marchio denominativo nazionale «METRO»

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione della divisione d'opposizione

Motivi del ricorso:

La ricorrente sostiene che la data in cui il diritto anteriore su cui si fonda l'opposizione deve essere in vigore, fatto di cui deve essere apportata la prova, deve essere quella in cui statuisce la divisione di opposizione o, in alternativa, la data di scadenza del termine concesso per fornire altre prove. A sostegno del proprio ricorso, ricorrente denuncia una violazione delle regole di procedura di cui all'art. 74 del regolamento del Consiglio n. 40/94¹ e delle regole 16 e 20 del regolamento della Commissione n. 2868/95². Secondo la ricorrente, l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non indica che la validità del marchio anteriore è richiesta unicamente alla data in cui l'opposizione è presentata

Pearson e C. Bright, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che l'accettazione da parte della Commissione delle modifiche apportate dal governo britannico all'art. 7, n. 2, lett. a), del Supply of Beer (Tied Estate) Order 1989 (S.I. 1989 n. 2390) (in prosieguo: la «guest beer provision») è in contrasto con l'art. 28 CE (ex art. 30 del Trattato CE);
- dichiarare che la Commissione non avrebbe dovuto accettare la suddetta modifica e che facendolo ha violato l'art. 28 CE (ex art. 30 del Trattato CE);
- annullare la decisione della Commissione 18 marzo 2004 con la quale rifiuta di rendere taluni documenti accessibili alla ricorrente;
- ordinare alla Commissione di comunicare il nome di tutti i partecipanti alla riunione dell'11 ottobre 1996, alla quale erano presenti dipendenti della Direzione generale del Mercato interno, del Ministero del commercio e dell'industria del Regno Unito, nonché rappresentanti della Confédération des Brasseurs du Marché Commun; e
- condannare la Commissione alle spese.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

Ricorso della Bavarian Lager Company contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 27 maggio 2004

(Causa T-194/04)

(2004/C 201/44)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 27 maggio 2004 la Bavarian Lager Company Limited, con sede in Clitheroe, Regno Unito, rappresentata dagli avv.ti J.

Motivi e principali argomenti

La società ricorrente è stata costituita il 28 maggio 1992 al fine di importare birra tedesca diretta alla vendita nei locali pubblici del Regno Unito. Nel 1993 la ricorrente si è lamentata presso la Commissione a causa di una pretesa violazione dell'art. 28 CE (ex art. 30 del Trattato CE) da parte della «guest beer provision» della legislazione britannica. Secondo tale disposizione, le fabbriche di birra devono permettere ai locali pubblici ad esse legati da un patto di esclusiva di offrire una birra, denominata «guest beer», proveniente da un'altra fabbrica. Tale «guest beer» deve continuare a fermentare nel recipiente nel quale è venduta e costituisce un tipo di birra quasi esclusivamente prodotta nel Regno Unito. La birra venduta dalla ricorrente, nonché la maggioranza delle birre prodotte fuori dal Regno Unito non rientrano nel campo di applicazione di tale disposizione e la ricorrente ritiene che essa costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa. Con lettera del 21 aprile 1997, la Commissione ha comunicato alla ricorrente che il procedimento avviato contro il Regno Unito relativamente ad un progetto di modifica della «guest beer provision» era stato sospeso e sarebbe stato portato a termine non appena adottata tale modifica.

Il 5 dicembre 2003 la ricorrente ha chiesto alla Commissione, sulla base del regolamento n. 1049/2001⁽¹⁾, di rendere ad essa integralmente accessibile il verbale di una riunione tenutasi su tale questione l'11 ottobre 1996 tra rappresentanti della Commissione, del governo britannico e delle fabbriche di birra. In particolare, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di divulgare l'identità di certe persone i cui nomi erano stati cancellati nel verbale ad essa precedentemente mostrato. La Commissione ha respinto la richiesta della ricorrente e ha ribadito il suo rifiuto con lettera del 18 marzo 2004, indirizzata dal Segretario generale alla ricorrente. A sostegno del suo rifiuto, essa ha invocato la necessità di tutelare i dati personali dei partecipanti alla riunione e ha fatto valere che svelare l'identità delle persone che informano la Commissione rischierebbe di compromettere la capacità della Commissione di svolgere indagini in siffatti casi.

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede innanzi tutto una dichiarazione contro la decisione della Commissione di sospendere il procedimento avviato nei confronti del Regno Unito. A tale proposito, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 28 CE e 12 CE.

Per quanto riguarda il rifiuto della Commissione di rendere accessibili i documenti richiesti, la ricorrente sostiene che l'art. 2 del regolamento n. 1049/2001 obbliga la Commissione a divulgare l'identità dei partecipanti alla riunione in questione e che non è applicabile nessuna delle eccezioni previste dall'art. 4. La ricorrente fa valere, inoltre, che l'eccezione di cui all'art. 4, n. 3, non trova applicazione in quanto esiste un prevalente interesse pubblico alla divulgazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso della Madaus Aktiengesellschaft contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 27 maggio 2004

(Causa T-202/04)

(2004/C 201/45)

(Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua in cui il ricorso è stato presentato: l'inglese)

Il 27 maggio 2004 la Madaus Aktiengesellschaft, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dal sig. I. Valdelomar

Serrano, lawyer, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

Ulteriore parte in causa dinanzi alla commissione di ricorso era la Optima Health Limited.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che l'UAMI è incorso in un errore di diritto nell'adottare la decisione impugnata,
- annullare la decisione impugnata.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario Optima Health Limited, ora The Optima Health Limited

Marchio comunitario in oggetto: Il marchio denominativo «ECHINAID» per prodotti rientranti nella classe 5 (Vitamine, integratori alimentari, prodotti a base di erbe, prodotti farmaceutici e medici) — Domanda n. 1666239

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione: Madaus AG

Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione: Registrazione internazionale del marchio denominativo «ECHINACIN» per prodotti rientranti nella classe 5 (prodotti chimici farmaceutici)

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso introdotto dalla Madaus

Motivi del ricorso: La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha applicato in maniera errata il concetto di territorio di riferimento e di pubblico di riferimento. La ricorrente sostiene altresì che il prefisso Echina non è descrittivo e che vi è rischio di confusione tra i marchi.

Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 giugno 2004

(Causa T-207/04)

(2004/C 201/46)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 4 giugno 2004, la Repubblica italiana, con l'avvocato dello Stato Antonio Cingolo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la nota del 25 marzo 2004, n. E2/LP D(2004) 712 della Commissione, pervenuta il 26 marzo 2004, con la quale la Commissione europea, Direzione Generale Politica Regionale, ha comunicato la decisione, secondo cui gli importi relativi ai pagamenti di tali anticipi (anticipi pagati nell'ambito di regimi di aiuto per ogni programma ob. 1 e 2) dovranno essere chiaramente individuati nelle future dichiarazioni di pagamento, in linea con quanto previsto nella summenzionata lettera del Commissario Barnier, nonché tutti gli atti connessi e presupposti;
- in subordine, e per quanto possa occorrere, annullare il regolamento (CE) 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese relative all'utilizzazione dei Fondi strutturali;
- in ogni caso annullare tutti gli atti connessi e presupposti,
- condannare la Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica italiana ha impugnato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee la nota della Commissione europea del 25 marzo 2004 n. E2/LP D(2004) 712, relativa al pagamento di anticipi nell'ambito di regimi di aiuto (POP Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione), nonché — per quanto possa occorrere — il Regolamento (CE) 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004⁽¹⁾, sempre a proposito dell'ammissibilità delle spese di utilizzazione dei Fondi strutturali.

A sostegno delle sue pretese riguardanti la nota del 25 marzo 2004, la ricorrente fa valere:

- la violazione delle forme sostanziali per difetto assoluto di motivazione, nonché per essere stato adottato l'atto oggetto

del ricorso in assenza di una base giuridica adeguata senza che sia stato rispettato il procedimento previsto dal regolamento interno della convenuta;

- la violazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione⁽²⁾, per inosservanza delle disposizioni contabili ivi contenute;
- la violazione dell'articolo 32 del regolamento base⁽³⁾ e del regolamento 448/04 della Commissione, i quali subordinano il pagamento degli anticipi alla sola prova che lo Stato «beneficiario finale» abbia erogato le relative somme ai destinatari ultimi dell'investimento;
- la violazione del regolamento 448/04, sotto i profili della violazione dei principi di uguaglianza e di certezza del diritto, nonché contraddittorietà della nota impugnata.

Per quanto riguarda il regolamento n. 448/04, la ricorrente invoca la violazione:

- delle norme in tema di ammissibilità delle spese, stabilite dal regolamento base,
- delle norme che regolano il controllo finanziario (le quali non prevedono gli adempimenti pretesi dalla Commissione),
- del principio di proporzionalità, atteso che la Commissione richiede elementi probatori ulteriori rispetto a quanto previsto e a quanto necessario,
- del principio di irretroattività, posto che il regolamento 448/04 contiene disposizioni con portata retroattiva di ben 44 mesi anteriori alla sua emissione, il che è certamente inaccettabile alla stregua dei principi generali in tema di produzione normativa.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003 (GU L 72 dell'11.03.2004, pag. 66).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali (GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 27 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 giugno 2004

(Causa T-209/04)

(2004/C 201/47)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 10 giugno 2004, il Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra Nuria Díaz Abad, Abogado del Estado, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la Commissione, non avendo preso posizione entro un termine ragionevole in merito alle autorizzazioni richieste dalle autorità spagnole, è venuta meno all'obbligo ad esso incombente ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 2792/1999, come modificato dal regolamento 2369/2002, incorrendo così in un'omissione, e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione una serie di esenzioni per poter concedere gli aiuti per la costituzione di una società mista previsti dal regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2792, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2369⁽¹⁾. Quando il trasferimento dell'imbarcazione avviene verso paesi terzi con cui non esiste un accordo sulla pesca con la Comunità europea, è necessario che la Commissione conceda la corrispondente esenzione (art. 7, n. 3, del regolamento 2792/1999, come modificato dal regolamento n. 2369/2002). Tali aiuti possono essere concessi dalle autorità nazionali solamente fino al 31 dicembre 2004.

Alla Commissione è stato formalmente chiesto il 16 febbraio 2004 di prendere posizione sui fascicoli pendenti e, poiché essa non li ha evasi integralmente, il Regno di Spagna ha deciso di presentare ricorso contro tale istituzione, tenendo conto del fatto suo, inoltre, che le autorità spagnole, che sono in attesa della decisione della Commissione in merito alle esenzioni

richieste, hanno già superato i termini che la normativa nazionale concede loro al fine dell'adozione di una decisione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2369, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca (GU L 358 del 31 dicembre 2002, pag. 49).

Ricorso proposto il 1° giugno 2004 dal sig. Andreas Mausolf contro l'Europol

(Causa T-210/04)

(2004/C 201/48)

(lingua processuale: l'olandese)

Il 1° giugno 2004 il sig. Andreas Mausolf, rappresentato dagli avv.ti M.F. Baltussen e P. de Casparis, ha presentato un ricorso contro l'Europol dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione dell'Europol 1° marzo 2004 che respinge il reclamo del ricorrente contro la decisione 2 gennaio 2003, e nel contempo annullare la decisione impugnata 2 gennaio 2003;
- Condannare l'Europol a riconoscere al ricorrente uno scatto supplementare dello stipendio a partire dal 1° luglio 2002;
- Condannare l'Europol a versare al ricorrente tale importo, maggiorato degli interessi al riguardo dovuti per legge secondo il diritto olandese, entro 48 ore dalla notifica dell'emmananda sentenza;
- Condannare l'Europol a pagare al ricorrente le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 29 dello Statuto per il personale dell'Europol, nonché l'abuso del potere discrezionale e la violazione del principio del legittimo affidamento.

III

(Informazioni)

(2004/C 201/49)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 190 del 24.7.2004

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 179 del 10.7.2004

GU C 168 del 26.6.2004

GU C 156 del 12.6.2004

GU C 146 del 29.5.2004

GU C 106 del 30.4.2004

GU C 94 del 17.4.2004

Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex:<http://europa.eu.int/eur-lex>
CELEX:<http://europa.eu.int/celex>

Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 giugno 2004**(Causa T-209/04)**

(2004/C 201/48)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 10 giugno 2004, il Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra Nuria Díaz Abad, Abogado del Estado, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la Commissione, non avendo preso posizione entro un termine ragionevole in merito alle autorizzazioni richieste dalle autorità spagnole, è venuta meno all'obbligo ad esso incombente ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 2792/1999, come modificato dal regolamento 2369/2002, incorrendo così in un'omissione, e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione una serie di esenzioni per poter concedere gli aiuti per la costituzione di una società mista previsti dal regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2792, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2369⁽¹⁾. Quando il trasferimento dell'imbarcazione avviene verso paesi terzi con cui non esiste un accordo sulla pesca con la Comunità europea, è necessario che la Commissione conceda la corrispondente esenzione (art. 7, n. 3, del regolamento 2792/1999, come modificato dal regolamento n. 2369/2002). Tali aiuti possono essere concessi dalle autorità nazionali solamente fino al 31 dicembre 2004.

Alla Commissione è stato formalmente chiesto il 16 febbraio 2004 di prendere posizione sui fascicoli pendenti e, poiché essa non li ha evasi integralmente, il Regno di Spagna ha deciso di presentare ricorso contro tale istituzione, tenendo conto del fatto suo, inoltre, che le autorità spagnole, che sono in attesa della decisione della Commissione in merito alle esenzioni

richieste, hanno già superato i termini che la normativa nazionale concede loro al fine dell'adozione di una decisione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2369, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca (GU L 358 del 31 dicembre 2002, pag. 49).

Ricorso proposto il 1° giugno 2004 dal sig. Andreas Mausolf contro l'Europol**(Causa T-210/04)**

(2004/C 201/49)

(lingua processuale: l'olandese)

Il 1° giugno 2004 il sig. Andreas Mausolf, rappresentato dagli avv.ti M.F. Baltussen e P. de Casparis, ha presentato un ricorso contro l'Europol dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione dell'Europol 1° marzo 2004 che respinge il reclamo del ricorrente contro la decisione 2 gennaio 2003, e nel contempo annullare la decisione impugnata 2 gennaio 2003;
- Condannare l'Europol a riconoscere al ricorrente uno scatto supplementare dello stipendio a partire dal 1° luglio 2002;
- Condannare l'Europol a versare al ricorrente tale importo, maggiorato degli interessi al riguardo dovuti per legge secondo il diritto olandese, entro 48 ore dalla notifica dell'emmananda sentenza;
- Condannare l'Europol a pagare al ricorrente le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 29 dello Statuto per il personale dell'Europol, nonché l'abuso del potere discrezionale e la violazione del principio del legittimo affidamento.

III

(Informazioni)

(2004/C 201/50)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 190 del 24.7.2004

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 179 del 10.7.2004

GU C 168 del 26.6.2004

GU C 156 del 12.6.2004

GU C 146 del 29.5.2004

GU C 106 del 30.4.2004

GU C 94 del 17.4.2004

Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex:<http://europa.eu.int/eur-lex>
CELEX:<http://europa.eu.int/celex>
